

# Commenti sul Rapporto Finale del “High Level Group on Digital Rights Management” (Marzo-Luglio 2004)

Marco A. Calamari  
marcoc@dada.it

Marco Ciurcina  
marco@hipatia.info

Andrea Glorioso  
sama@miu-ft.org

20 settembre 2004

## 1 Introduzione

La Commissione Europea<sup>1</sup>, al fine di stimolare il progresso del Piano d’Azione eEurope 2005, ha promosso la creazione di un “Gruppo di Alto Livello” (*High Level Group*, HLG) sui problemi collegati al DRM (Digital Rights Management).

Dopo due riunioni (il 31 Marzo e l’8 Luglio 2004) il Gruppo di Lavoro ha prodotto un documento che delinea le linee di azione raccomandate per quanto attiene a tre aspetti chiave:

- DRM e interoperabilità
- Tasse sulle copie private e DRM
- Migrazione a servizi legali

Il documento è reperibile sul portale dell’Unione Europea<sup>2</sup>.

La Commissione ha richiesto la presentazione di pareri e opinioni sul rapporto entro e non oltre il 15 Settembre.

In Italia varie associazioni, gruppi di affinità, singoli hanno ritenuto di sfruttare questa possibilità, offerta dalla Commissione, per far conoscere il proprio punto di vista sul rapporto dell’HLG e sulla questione del DRM in generale.

## 2 Considerazioni di carattere generale

In generale, rileviamo come il rapporto dell’HLG sia fortemente sbilanciato, nei suoi aspetti programmatici come nel dettaglio dei suggerimenti proposti, verso il punto di vista e gli interessi dei grandi produttori di contenuti.

---

<sup>1</sup>[http://europa.eu.int/comm/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/index_it.htm)

<sup>2</sup>[http://europa.eu.int/information\\_society/eeurope/2005/all.about/broadband/digital\\_rights\\_man/doc/040709.hlg.drm.2nd.meeting.final.report.pdf](http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all.about/broadband/digital_rights_man/doc/040709.hlg.drm.2nd.meeting.final.report.pdf)

Fermo restando che le leggi sul diritto d'autore, sui marchi, sui brevetti, sul segreto industriale<sup>3</sup> vadano rispettate — per quanto nella loro forma attuale siano, a parere dei firmatari di questo documento, poco bilanciate e fortemente lesive per uno sviluppo sostenibile ed equo della società nel suo insieme — non possiamo non notare come sarebbe stato auspicabile che la cosiddetta “società civile” fosse interpellata in maniera più sostanziale di quanto è avvenuto nella redazione del rapporto in esame.

Per altro, rileviamo anche che classificare come “stakeholder” i “consumatori”, per quanto indubbiamente utile, ponga in essere una distorsione fattuale della realtà — ovvero che i sistemi DRM hanno e avranno sempre più un impatto sui “cittadini”, categoria più ampia (numericamente e semanticamente) di quella dei “consumatori”.

Andando nel dettaglio del rapporto:

- pag. 5: “Superdistribution - that is, authorised forwarding of licensed and paid content between users - is another area that many stakeholders believe could be facilitated by DRM.”

Riteniamo che tale ipotesi sia ottimistica.

Ottimistica perché ad oggi l'ipotesi di un sistema DRM in grado di garantire l'interoperabilità tra le miriadi di sistemi hardware e software esistenti (e che esisteranno nel futuro) è una chimera. Pur applaudendo gli sforzi dell'industria nel garantire tale interoperabilità, non si può non temere che l'utilizzo di sistemi DRM come garanzia esclusiva per lo scambio di contenuti porterà di fatto alla creazione di tanti piccoli arcipelaghi che non parleranno tra loro.

L'ipotesi è in ogni caso imprecisa, in quanto il DRM facilita lo scambio autorizzato tra utenti per una classe specifica di modelli di “licensing” dei contenuti, ovvero quello del “pay per use”. Nell'ipotesi di un modello di “licensing” di tipo “flat”<sup>4</sup> il DRM non solo non avvantaggerebbe, ma con ogni probabilità ostacolerebbe lo scambio **legale** di contenuti tra utenti.

Siamo dunque di fronte ad una precisa scelta di campo: si dà per scontato e assodato che il modello di licensing ottimale sia quello finora utilizzato in una società analogica, senza considerare che il passaggio al digitale significa anche dover cambiare i propri modelli di business.

- pag. 6, nota 8: “Without prejudice to the BEUC Position on the use of Technological Protection Measures”

---

<sup>3</sup>Nel corso del presente documento non si utilizzerà il termine “proprietà intellettuale”; i firmatari di questo documento ritengono il termine poco felice, dal momento che tende a riunire sotto uno stesso cappello concetti e istituti giuridici profondamente differenti tra loro, nati per scopi diversi e quindi tutelati (e da tutelare) in maniera diversa; inoltre, il concetto di “proprietà” mal si adatta all'etera natura dell'“intelletto”. Ritenere la produzione intellettuale qualcosa di assimilabile alla proprietà è, a parere dei firmatari, la direzione sbagliata da intraprendere per costruire delle dinamiche socio-economiche eque e sostenibili.

<sup>4</sup>Vedi a questo proposito:

– la proposta di Electronic Frontier Foundation:

<http://www.eff.org/share/>

– la Dichiarazione di Berlino sui “Collectively Managed Online Rights”:

<http://www.wizards-of-os.org/index.php?id=1699>

– la proposta del professor William Fisher (Università di Harvard) per un sistema di compensazione alternativo, proposta attualmente sotto esame in Brasile:

<http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/PTKChapter6.pdf>

Dal rapporto dell'HLG non si evince quale sia la posizione di BEUC sull'argomento in oggetto.

Data l'importanza della questione delle "Misure di Protezione Tecnologica" — ampiamente utilizzate, a partire dall'introduzione del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in USA e della European Union Copyright Directive (EUCD) negli Stati Membri dell'Unione Europea, come strumento per ostacolare la libera espressione<sup>5</sup> come per esempio nel caso di Lexmark<sup>6</sup> e di Chamberlain Group<sup>7</sup> — e dato che BEUC è l'unico membro dell'HLG che non rappresenta gli interessi della grande industria (ferma restando la nostra posizione relativamente alla distinzione tra "cittadini" e "consumatori"), vorremmo che la posizione di BEUC fosse espressa in maniera chiara e circostanziata.

- pag. 7: "Much modern equipment - such as the PC - could not exist without extensive utilisation of proprietary standards"

È interessante che il rapporto dell'HLG utilizzi proprio i PC — termine che, riteniamo, si riferisce all'architettura AT per i processori x86 — come esempio di "standard proprietari", dato che il Personal Computer deve la sua enorme diffusione al fatto che IBM rilasciò fin dal principio le specifiche complete dell'architettura relativa e non impose alcun tipo di vincolo ai costruttori indipendenti che avessero voluto costruire modelli di elaboratori compatibili con i "PC".

- pag. 12: "DRM must fit business models and not the opposite. This is not only true for mass markets' works but also for works created for niche markets such as publishing products. It is up to the rights holders to build balanced business practices with their customers".

---

<sup>5</sup>[http://www.eff.org/legal/ISP\\_liability/OPG\\_v\\_Diebold/](http://www.eff.org/legal/ISP_liability/OPG_v_Diebold/)

"Diebold, Inc., manufacturer of electronic voting machines, has been sending out many cease-and-desist letters to Internet Service Providers (ISPs), after internal documents indicating flaws in their systems were published on the Internet. The company cited copyright violations under the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) and demanded that the documents be taken down.

Now EFF and the Center for Internet and Society Cyberlaw Clinic at Stanford Law School are fighting back, seeking a court order on behalf of nonprofit ISP Online Policy Group (OPG) and two Swarthmore College students to prevent Diebold's abusive copyright claims from silencing public debate about voting, the very foundation of our democratic process.

– Diebold's blanket cease-and-desist notices are a blatant abuse of copyright law, – said EFF Staff Attorney Wendy Seltzer. – Publication of the Diebold documents is clear fair use because of their direct relevance to the debate over the accuracy of electronic voting machines. –

<sup>6</sup>[http://www.eff.org/legal/cases/Lexmark\\_v\\_Static\\_Controls/](http://www.eff.org/legal/cases/Lexmark_v_Static_Controls/)

"Lexmark is a printer manufacturer that wants to force customers to buy only (expensive) Lexmark toner to refill their Lexmark printers. To accomplish this, the company programmed the printers to require a digital "handshake" with cartridges, so that only authorized (read Lexmark) cartridges could be used. When Static Control Components started selling chips that allowed other companies to refill used cartridges and make them interoperable with Lexmark printers, Lexmark sued under the DMCA. EFF argues that 1.) Static Control did not circumvent access controls, and 2.) manufacturers should not be able to use the law to thwart interoperability with their products because reverse engineering is protected fair use of copyrighted programs. We won the lower court decision, and Static has appealed its case to the Sixth Circuit."

<sup>7</sup>[http://www.eff.org/legal/cases/Chamberlain\\_v\\_Skylink/](http://www.eff.org/legal/cases/Chamberlain_v_Skylink/)

"This is another mind-bogglingly absurd case involving circumvention, in which Chamberlain Group - which holds a rather broad patent for "A Coding System for Multiple Transmitters and a Single Receiver for a Garage Door Opener" - contends that the small Canadian company Skylink is violating the DMCA by selling remote control devices that work with Chamberlain garage door openers. Chamberlain argues that Skylink's remote control device circumvents access controls to a computer program in its garage door opener. Skylink argues that garage owners have a right to open their own garages even if they've lost the remote control and choose to buy one from another company. EFF supports Skylink, which is defending its lower court victory on appeal."

Prima di arrivare ad enunciati condivisibili come “[i sistemi] DRM devono adattarsi ai modelli di business” riteniamo sarebbe opportuno chiedersi se i modelli di business non dovrebbero adattarsi alle mutate condizioni sociali, tecnologiche, culturali e politiche.

Un cambio di paradigma come il passaggio dalla società industriale alla società dell’informazione e dalle tecnologie analogiche a quelle digitali dovrebbe trovare corrispondenza in un cambio di modelli di business che non consista semplicemente nella riproposizione di vecchi schemi (“pay per use”, relazioni monodirezionali uno-a-molti) con strumenti di controllo teoricamente più efficienti e efficaci.

Il primo passo dovrebbe essere una discussione serrata e approfondita se i vecchi modelli di business e di relazionamento abbiano ancora un senso nella società dell’informazione. Se, e solo se, tale discussione si concludesse affermativamente, allora si potrebbe discutere se i sistemi DRM siano o meno necessari.

Ma assumere dal principio che i vecchi modelli di business siano assolutamente insostituibili e farne discendere una necessità logica di implementare dei meccanismi DRM è al tempo stesso intellettualmente poco onesto e foriero di potenziali sprechi, laddove verranno investite ingenti risorse di ricerca e sviluppo (per esempio, nell’interoperabilità di sistemi DRM differenti) che potrebbero essere più utilmente impiegate.

Infine, rileviamo come lasciare ai “detentori dei diritti [il compito di] costruire delle pratiche d’affari equilibrate con i propri consumatori” sia una posizione miope, in quanto non considera che l’equilibrio tra detentori dei diritti e società - perno di tutte le leggi sulla produzione intellettuale dell’essere umano e sul relativo sfruttamento economico - non può essere garantito né da una delle parti, che non darebbe sufficienti garanzie di equità nel processo complessivo, né dal mercato *tout court*.

- pag. 15: “Alternative compensation schemes or similar measures are clearly not the way forward for the dissemination of content in digital networks and for the development of new and innovative services”.

Non possiamo credere che un’affermazione di tale portata non sia corroborata da alcuna prova fattuale. I firmatari di questo documento chiedono dunque che vengano prodotti gli studi indipendenti che hanno portato i membri dell’HLG a sostenere una tale posizione con tanta fermezza.

- pag. 17: “There were an estimated 800 million illegal music files on the Internet in June 2004. Illegal file-swapping has resulted in loss of investment in content creation, declining sales of legitimate market, thousands of lost jobs and lost tax revenue for EU governments.”

I firmatari di questo documento ritengono opportuno che a fornire i dati circa l’effettivo ammontare di copie illegali di musica sia un organismo indipendente dalle parti in gioco.

Inoltre, come per il punto precedente, non possiamo credere che un’affermazione di tale portata, come l’implicazione logica tra lo scambio di contenuti su Internet e i malanni di un settore produttivo, sia enunciata senza fornire alcuna prova fattuale.

Rileviamo per altro come esista almeno uno studio scientifico - ignorato dal rapporto dell’HLG - che getta una luce diversa sul legame tra scambio (illegale) di contenuti e supposto declino dell’industria dei contenuti<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Oberholzer, Strumpf, *The Effect of File Sharing on Record Sales - An Empirical Analysis*  
[http://www.unc.edu/cigar/papers/FileSharing\\_March2004.pdf](http://www.unc.edu/cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf)

Siamo certi che i membri dell'HLG saranno lieti di confrontarsi su questo specifico punto fornendo dati e risultati di procedimenti scientifici volti a chiarire il legame in oggetto.

- pag. 18: “The DRM-enabled ecosystem must be supported by appropriate trust models providing for an efficient and secure mechanism to ensure that the integrity of the system is maintained from a security standpoint”
- pag. 18, nota 15: “A revocation mechanism may also be provided to deal with compromised or rogue devices”

Dalla lettura di questa parte del documento ci sfugge come i membri dell'HLG intendono garantire il diritto alla privacy dei cittadini con la necessità — da loro percepita — di mettere in piedi “modelli di fiducia” che “garantiscono l'integrità del sistema” con l'eventuale impiego di “meccanismi di revoca”. In particolare ci sfugge come i membri dell'HLG intendano implementare tutto ciò senza ricorrere a invasivi metodi di sorveglianza dell'utilizzo, da parte dei cittadini, dei dispositivi e dei contenuti protetti da sistemi DRM.

Vedi, a questo proposito, la sezione 3, pag.6 di questo documento.

- pag. 18: “It should not be forgotten that building a succesful legal online business is far more complex undertaking than the setting-up of unauthorised on-line distribution models [...] this process ranges from [...] digitising of content to the need to develop consumer-friendly DRM”

Anche se concordiamo che creare dei modelli di business di successo sia un'attività complicata e complessa — conclusione nota da tempo e che l'introduzione delle tecnologie digitali non ha certo cambiato nella sostanza — non riusciamo a capire perché mettere nel novero delle attività, che rendono complicata la creazione di un modello di business, lo sviluppo di sistemi DRM.

Se tali sistemi sono complicati da sviluppare, che l'industria non li sviluppi e cerchi altri modelli di business.

Se l'industria — in base a valutazioni la cui logica continua a sfuggire, non aggiungendo in tal senso il rapporto in esame alcuna informazione ulteriore — ritiene che i sistemi DRM siano necessari al suo modello di business, non si lamenti della difficoltà di svilupparli e implementarli.

### 3 Il problema della privacy

Contributo a cura del Progetto Winston Smith (<winstonsmith@nym.mixmaster.it>, <ws@nym.alias.net>)

Il focus del documento dell'HLG è favorire lo sviluppo di nuovi modelli di business tramite l'introduzione di sistemi DRM.

Ci preme sottolineare l'assoluta assenza, nel suddetto documento, di qualunque considerazione sugli effetti di questa introduzione su un importante attore di questi processi, cioè il cittadino/consumatore, sui suoi diritti pregressi e su quelli che in questo nuovo panorama gli dovranno essere garantiti.

In particolare

1. i diritti come consumatori di opere digitali
2. i diritti come acquirenti, possessori ed utilizzatori di sistemi informatici
3. i diritti al rispetto della privacy, nella misura garantita dagli ordinamenti attuali

In relazione al primo punto ci preme sottolineare la necessità che l'utilizzo mandatorio di sistemi DRM per la fruizione di opere digitali commerciali debba rispettare il principio del "fair use" senza sbilanciare ingiustificatamente a favore del possessore dei diritti dell'opera il rapporto commerciale con l'acquirente.

Dato infatti che il possessore dei diritti di un'opera digitale opera in un regime assimilabile ad un monopolio, e dato che anche i più importanti documenti alla base dei corpus legislativi dei paesi occidentali prevedono un bilanciamento tra i diritti dell'autore di un'opera ed il bene della società nel suo complesso, e' necessario che i sistemi DRM non possano imporre limiti vessatori quali vincolare la riproduzione di un'opera legittimamente acquistata ad un unico apparato di riproduzione o supporto, che per la sua natura materiale è passibile di distruzione.

Per gli stessi motivi i meccanismi dei sistemi DRM devono prevedere la salvaguardia dei diritti digitali acquisiti, anche nel caso di eventi come il crash di un disco o del sistema operativo; occorre evitare che i sistemi DRM vincolino le credenziali in maniera arbitraria al possesso di un certo hardware o sistema operativo.

La tutela dei diritti digitali acquisiti deve quindi essere realizzata con la medesima forza per il consumatore, a cui devono essere garantiti, nei limiti della tecnologia, i diritti di conservazione di una copia di sicurezza o di equivalenti sicurezze sulle credenziali che possiede.

In relazione al secondo punto vogliamo sottolineare che i costi di una infrastruttura DRM e della distribuzione delle opere digitali tramite esse sono a carico dei consumatori, nel loro doppio ruolo di acquirenti delle opere digitali, e di acquirenti dei prodotti hardware e software (computer, sistemi operativi, "appliance").

Un requisito essenziale è che tali costi siano bassi e comunque non sproporzionati al valore delle opere e delle apparecchiature possedute da un utente tipico.

È altresì vitale che i sistemi DRM non penalizzino arbitrariamente gli utenti di piattaforme general purpose come ad esempio gli attuali personal computer, vincolando all'utilizzo di un determinato sistema operativo, od escludendo software libero e/o a sorgente aperto.

In particolare riteniamo che l'utilizzo di sistemi chiusi, standard proprietari e protezioni basate sull'hardware vada contro questi principi essenziali, richiedendo una modifica ed un irrigidimento di tutta l'infrastruttura informatica "consumer" su scala globale senza nessun altro beneficio se non la tutela dei diritti di distribuzione delle opere digitali.

Il terzo punto, la tutela della privacy dei cittadini/consumatori, e' completamente assente da tutte le considerazioni svolte nel documento. I sistemi DRM commerciali esistenti od in via di sviluppo, possiedono alcune o tutte queste proprietà:

- necessità di un ambiente software controllato
- necessità di componenti hardware specializzati
- utilizzo di funzionalità non pubbliche e non documentate
- “impercettibilità” delle transazioni che il DRM realizza
- impossibilità di verificare che il sistema non effettui transazioni od elaborazioni di dati “nascoste”, o raccolta di dati personali quali composizione del sistema hw/sw, profili di utilizzo del sistema, etc.; in particolare alcuni sistemi DRM già esistenti raccolgono via internet l'evento di ogni singola esecuzione di materiali audio/video, protetti o meno.

Si richiede quindi di inserire le seguenti raccomandazioni nel documento finale dell'HLG:

- 1a I sistemi DRM dovrebbero essere basati su standard aperti, e la loro sicurezza non dovrebbe essere ottenuta tramite segretezza od oscuramento delle funzionalità, seguendo in questo i canoni riconosciuti dei sistemi crittografici.
- 1b l'interoperabilità ed il controllo da parte dell'utente del funzionamento dei sistemi devono essere basati su standard pubblici, aperti e documentati; il sistema DRM deve includere la sua documentazione almeno per quanto riguarda questi punti.
- 2 tutti i sistemi DRM devono essere dotati di una funzionalità di controllo dei dati trasmessi a soggetti terzi, disattivabile dall'utente ma attiva di default. Tale funzionalità dovrà permettere di rifiutare la trasmissione di ogni singolo dato, anche se questo dovesse comportare l'impossibilità di riprodurre il contenuto. Lo stesso principio deve valere per le modalità di acquisto/rinnovo delle credenziali ove tale funzionalità sia prevista dal sistema DRM stesso.
- 3 l'implementazione dei sistemi DRM deve essere realizzata secondo il principio della minima conoscenza necessaria; nessun dato personale o caratteristico dell'utente dovrà essere richiesto, rilevato od utilizzato se non indispensabile al meccanismo di autenticazione.
- 4 nessun sistema DRM dovrà prevedere o permettere funzionalità di tracciamento dell'utente.
- 5 gli eventuali dati raccolti da un sistema DRM dovranno essere utilizzati limitatamente allo scopo per cui sono stati raccolti (tariffazione, fatturazione, controllo delle esecuzioni, ma non potranno essere né trattati, né ceduti, né utilizzati per operazioni di profilazione utente.
- 6 nessuna implementazione di sistemi DRM dovrà pregiudicare la possibilità di riprodurre opere digitali libere o non commerciali che utilizzino gli stessi formati e le stesse periferiche di fruizione, particolarmente se costituite da componenti general purpose quali pc, sistemi operativi, etc. La produzione di opere di questo tipo non dovrà essere soggetta ad autorizzazioni o richiedere spese (ad esempio come quelle richieste oggi per la realizzazione di un DVD destinato ai normali lettori).

## 4 I sistemi DRM e il Software Libero

Contributo a cura di Andrea Glorioso, Media Innovation Unit - Firenze Tecnologia (<[info@miu-ft.org](mailto:info@miu-ft.org)>)

Intendiamo per Software Libero l'insieme di tutti i programmi per elaboratore le cui licenze di distribuzione e uso garantiscano quattro libertà fondamentali<sup>9</sup>:

- 0 Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0).
- 1 Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
- 2 Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2).
- 3 Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.

Tutti possono usare il Software Libero; tutti possono studiarne il funzionamento; tutti possono modificarlo a piacimento; tutti possono ridistribuirlo in un circolo virtuoso di espansione della conoscenza collettiva.

La licenza di Software Libero più famosa è probabilmente la GNU General Public License<sup>10</sup>, la boa intorno a cui si è espanso il progetto GNU<sup>11</sup> ad opera della Free Software Foundation<sup>12</sup> e di migliaia di volontari in tutto il mondo.

Il Software Libero ha dimostrato di essere un vettore fondamentale di innovazione e una garanzia importante volta a limitare le derive monopolistiche del mercato dell'ICT. Apache, il web server più utilizzato al mondo e Linux, il kernel (cuore) di un sistema operativo in grado di rivaleggiare seriamente con concorrenti teoricamente più "blasonati" sono due esempi — tra le migliaia possibili — di come il Software Libero sia in grado di far convivere l'efficienza tecnologica con il rispetto di principi di equità e di libertà.

Tuttavia, se l'attuale tendenza, rilevabile anche nel documento, verso la costruzione e la messa massiccia in produzione di sistemi DRM diventerà realtà, il Software Libero sarà seriamente in pericolo.

Per sua natura un sistema DRM si fonda sull'assunto di base che l'utente — il consumatore o, come preferiscono chiamarlo gli estensori di questo documento, il cittadino — sia un nemico: ovvero che, data la possibilità, egli/ella cercherà di violare i diritti del produttore (o quelli che il produttore pensa siano o dovrebbero essere i propri diritti, il che spesso non è la medesima cosa). Per questo servono i sistemi DRM: per assicurarsi che il cittadino si comporti sempre e solo secondo i desiderata del produttore.

Per ottenere questo scopo è fondamentale che il sistema nel suo complesso non sia modificabile dagli utenti. Ciò ovviamente cozza con le libertà di base del Software Libero. Pur avendo

---

<sup>9</sup>È di utilizzo comune il termine "Open Source Software" (OSS) per indicare ciò che noi intendiamo usando il termine Software Libero. Senza voler entrare nel merito dei motivi storico-politici che hanno sotteso la nascita e che possono far preferire l'utilizzo di un termine rispetto all'altro, rileviamo che all'atto pratico le licenze che rispettano la "Open Source Definition" (<http://www.osi.org/definition.php>) sono quasi del tutto equivalenti alle licenze considerate libere dalla Free Software Foundation. Le maggiori o minori utilità ed efficacia di un termine rispetto ad un altro sono tutt'oggi materia di investigazione.

<sup>10</sup><http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

<sup>11</sup><http://www.gnu.org/>

<sup>12</sup><http://www.fsf.org/>



nominalmente ricevuto una licenza che gli permette di modificare il software da essa tutelato, l'utente plausibilmente non potrà all'atto pratico apportare alcuna modifica all'interno di un sistema DRM.

Infatti, l'unico modo che un sistema DRM — nell'accezione utilizzata dal documento in oggetto — ha di assicurarsi che l'utente non faccia alcuna azione che non sia stata a priori prevista e autorizzata è di codificare tali vincoli nel software; se però il software fosse modificabile a piacere dall'utente, appare ovvio che l'intero meccanismo crollerebbe. All'atto pratico questo obiettivo è solitamente raggiunto fornendo il sistema hardware/software nel suo complesso di un "certificato" digitale, una chiave, tale per cui solo la determinata versione di un determinato programma è autorizzato per l'esecuzione.

I sistemi DRM, nell'accezione utilizzata nel documento e nella forma che le grandi aziende di contenuti ci pare vorrebbero vedere all'opera, è intrinsecamente incompatibile con il Software Libero.

Resta da vedere se sia preferibile il supposto incentivo alla produzione culturale che la tutela del diritto d'autore tramite sistemi DRM dovrebbe concedere o i concreti e sostanziali vantaggi che il Software Libero ha già apportato alla società e all'economia europee nel loro complesso.

## 5 I sistemi DRM e la conoscenza

Contributo a cura di Hipatia Italia (<[info@hipatia.info](mailto:info@hipatia.info)>)

Il documento è ideologicamente orientato e propone l'implementazione di sistemi che violano gravemente i diritti umani.

Mentre l'art. 27 II comma della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo riconosce il diritto dell'autore a beneficiare delle proprie creazioni, il I comma dello stesso articolo stabilisce il diritto di tutti gli esseri umani di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e beneficiare degli avanzamenti scientifici.

Nel documento si omette di considerare che il diritto d'autore è un monopolio legale temporaneo riconosciuto dall'ordinamento all'autore per il bene della società.

Un sistema normativo di diritto d'autore equilibrato deve risultare dall'equo contemperamento dell'esigenza di remunerazione dell'autore con le esigenze di tutela del pubblico, alla luce della situazione sociale e tecnologica esistente.

Le attuali condizioni tecnologiche consentono di massimizzare il beneficio della società in modo diverso che utilizzando sistemi di DRM.

Lo stesso diritto attualmente vigente, e, nello specifico, le norme che sanzionano la violazione delle misure tecnologiche non contempera in modo equilibrato le esigenze di beneficiare l'autore da una parte ed il pubblico dall'altra.

Tra l'altro, la necessità di rivedere il sistema normativo sul diritto d'autore tenendo conto di tutti i diritti umani è riconosciuto nelle Risoluzioni 2000/7 e 2001/21 della Sottocommissione per la promozione e la protezione dei Diritti Umani dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani<sup>13</sup>.

Si auspica quindi, in attesa d'un ripensamento delle illegittime norme in questione, una prudente considerazione dei diritti del pubblico di accedere alle opere e, ove venga comunque consigliata un'azione a favore dell'implementazione dei sistemi di DRM, l'adozione degli stessi con modalità tali da consentire il pieno esercizio dei diritti di accesso alle opere da parte dello stesso pubblico. Sembrano invece più adatti a tenere conto delle esigenze di remunerazione dell'autore da una parte e di libertà del pubblico dall'altra, sistemi di remunerazione fondati su meccanismi di prelievo e redistribuzione generali.

Nello specifico, un'opera protetta mediante sistemi di DRM non può essere utilizzata liberamente senza il consenso del soggetto che ha protetto la stessa opera.

Se le opere sono distribuite con sistemi di DRM, il pubblico vede quindi limitati i propri diritti nel caso in cui:

- si tratti di opere che sono (od entrano) nel pubblico dominio;
- si intenda far uso delle opere in base alle norme vigenti sulle libere utilizzazioni.

Alla luce di quanto sopra, si domanda di non consigliare l'implementazione di sistemi di DRM e, pertanto, di rivedere radicalmente il documento adottando le seguenti conclusioni:

'Al fine di massimizzare la libera diffusione della cultura, delle arti e della scienza, ottimizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali e delle comunicazioni, si consiglia di:

- non adottare sistemi di DRM e, invece,
- modificare le norme vigenti ampliando i termini nei quali sono consentite libere utilizzazioni delle opere;

---

<sup>13</sup>Vedi <http://www.hipatia.info/docs/manifiesto2/>

- implementare sistemi di equa remunerazione degli autori fondati su meccanismi di prelievo e redistribuzione generali.”

## 6 Firmatari del commento

Oltre agli autori del presente documento, i seguenti individui, associazioni, gruppi di interesse e di affinità esprimono il proprio sostegno alle posizioni qui espresse:

- Associazione Software Libero (<http://www.softwarelibero.it/>)
- Carlo Piana (<[carlo.piana@avvocatinteam.org](mailto:carlo.piana@avvocatinteam.org)>)
- Carlo Strozzi (<[carlo@strozzi.it](mailto:carlo@strozzi.it)>)
- Hipatia Italia (<http://www.hipatia.info/>)
- Italian Linux Society (<http://www.linux.it/ILS/>)
- Media Innovation Unit - Firenze Tecnologia (<http://www.miu-ft.org/>)
- Progetto Winston Smith (<http://e-privacy.firenze.linux.it/pws/>)
- Renzo Davoli (<[renzo@cs.unibo.it](mailto:renzo@cs.unibo.it)> — Direttore del Master in Tecnologia del Software Libero e Open Source, Bologna)
- Wu Ming (<http://www.wumingfoundation.com/>)

## 7 Ringraziamenti

Siamo estremamente riconoscenti a Nicola Bernardini ([nicb@miu-ft.org](mailto:nicb@miu-ft.org)) per aver tradotto questo documento in inglese.

Grazie a Nicola Giosmin, Volker Grassmuck, Stefano Maffulli e Francesca Pelliccioni per aver letto le bozze di questo documento e suggerito utili modifiche.

# Indice

1	Introduzione	1
2	Considerazioni di carattere generale	1
3	Il problema della privacy	6
4	I sistemi DRM e il Software Libero	8
5	I sistemi DRM e la conoscenza	10
6	Firmatari del commento	11
7	Ringraziamenti	12